



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente

N. 52/ 27

di data 17/02/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. FOGAZZARO" P.ED. 664 C.C. MATTARELLO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 5.740.578,56 - OPERA 5047. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con deliberazione giunta 12.10.2020 n. 230 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "ampliamento scuola secondaria di primo grado A. Fogazzaro p.ed. 664 c.c. Mattarello" - opera n. 5047, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 5.740.578,56 come di seguito ripartito:

A1) lavori	euro 4.434.252,07	
A2) oneri della sicurezza	euro 98.463,18	
A3) oneri della sicurezza emergenza sanitaria Covid - 19	euro 41.192,04	
sommano		euro 4.573.907,29
B) forniture		
B1) tribuna telescopica	euro 128.510,00	
B2) sedie platea	euro 39.490,00	
sommano		euro 168.000,00
C) somme a disposizione dell'Amministrazione		
C1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro 34.056,09	
C2) incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro 140.578,56	
C3) incarichi professionali in fase esecutiva (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro 150.000,00	
C4) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali (4% di A1)	euro 177.370,08	
C5) i.v.a. 22% su B2)	euro 8.687,80	
C6) i.v.a. 10% su A)+C4) + B1)	euro 487.978,74	
sommano		euro 998.671,27
totale		euro 5.740.578,56

rilevato che nel PEG 2020 è previsto per l'opera l'importo di euro 5.600.000,00, mentre la somma rimanente di euro 140.578,56 relativa agli incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali compresi) della voce C2) del quadro economico è stata impegnata nel 2016 con le già citate determinazioni 24.10.2016 n. 52/71, 19.12.2016 n. 52/89, 19.12.2016 n. 52/90, 19.12.2016 n. 52/91, 19.12.2016 n. 52/92 e 21.12.2016 n. 52/93 ed è stata già liquidata;

pagina 1/8

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 15.02.2021 n. 31, immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2021 del bilancio 2021 – 2023;

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha:

- dato atto che la somma di euro 5.600.000,00 quale quota dello stanziamento dell'opera, si considera prenotata in sede di affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati:19.12.2016 n. 52/89, 19.12.2016 n. 52/90, 19.12.2016 n. 52/91, 19.12.2016 n. 52/92 e 21.12.2016 n. 52/93, per un totale complessivo di euro 140.578,56 nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

dato atto che i lavori di cui alle voci A) e C4) del quadro economico sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto inoltre che anche le forniture di cui alla voce B1) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 sexies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto rientrano tra le cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui all'articolo 127 quinquies;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori di cui alla voce A) non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, considerato che si prevede la realizzazione di un edificio con elevato livello di interconnessione delle varie componenti strutturali, tecnologiche ed impiantistiche. Il raggiungimento delle elevate prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori, che tiene conto del fatto che si opera in ambito scolastico, presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto, non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci B1) tribuna telescopica e B2) sedie platea, alle quali corrisponde specifica perizia di spesa, composta da due elaborati ("computo metrico" e "pianta sezione") da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione di data 13.07.2020 del Dirigente del Servizio Gestione

fabbricati e allegata alla nota 28.07.2020 prot. n. 163877, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni sopra richiamate, adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

ritenuto che in relazione alle forniture di cui alla voce B1) e B2) non sussistano i presupposti tecnici e la convenienza economica per la suddivisione del progetto in lotti, considerato che si tratta di una fornitura unitaria ed omogenea la cui suddivisione non comporta migliorie dal punto di vista tecnico ed economico;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008, non vi sono elementi di interferenza tra i lavori in oggetto e la posa della tribuna telescopica in quanto quest'ultima prestazione verrà effettuata a cantiere edile concluso;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

precisato che la normativa emergenziale ha introdotto la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, fino alla soglia di rilevanza europea (attualmente euro 5.350.000);

richiamato al riguardo l'art. 3 comma 1 "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" della L.p. 2/2020 e s.m., ai sensi del quale: "per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti";

ritenuto che la facoltà sopra citata, la quale si affianca, non sostituendole, alle ordinarie procedure di affidamento, costituisca un'opportunità da percorrere per l'affidamento dei lavori in oggetto, consentendo di imprimere alla realizzazione dell'opera un consistente impulso di accelerazione per la messa a disposizione della scuola, fortemente attesa dalla collettività. La compressione della tempistica che si ottiene con il ricorso alla procedura negoziata è da considerare anche in rapporto al cronoprogramma dei lavori, che necessariamente deve coordinarsi con il calendario scolastico, per assicurare lo svolgimento delle lavorazioni con il minore disagio possibile per le attività scolastiche. Pertanto si stima che la conclusione della procedura di affidamento in tempi compatibili con la consegna dei lavori nel corso del mese di maggio 2021 consente di poter avviare l'opera già entro la fine dell'anno scolastico 2020/2021. In caso contrario ogni ritardo rispetto ai tempi sopra stimati comporta necessariamente l'effetto amplificato dello slittamento dell'avvio dei lavori al termine del successivo anno scolastico 2021/2022. Di conseguenza lo strumento recentemente individuato dalla normativa provinciale per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria appare il più adeguato per consentire il raggiungimento dell'interesse pubblico alla più rapida conclusione dell'opera, garantendo al tempo stesso la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia e in particolare del principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 19 ter della L.P. 2/2016, come declinato con delibera della Giunta provinciale 13.03.2020 n. 307, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione, specie

nell'attuale momento;

ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra specificato, procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A), per l'importo di euro 4.573.907,29 (i.v.a. esclusa), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. sopra citata;

ritenuto altresì di procedere autonomamente all'esperimento della procedura negoziata, potendo contare sulla contrazione ulteriore della tempistica trattandosi di procedura negoziata, che eccetto per l'importo e per le modalità di valutazione dell'anomalia dell'offerta, recentemente introdotta e richiamata di seguito nel presente atto, è usualmente utilizzata dall'amministrazione comunale secondo schemi standardizzati;

valutato, con riguardo al criterio di aggiudicazione, che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso". Pur nella consapevolezza che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presenta diversi aspetti positivi per l'aggiudicazione di lavori di importo considerevole, le prime esperienze operative delle disposizioni in origine adottate con la legge provinciale 2/2020 hanno evidenziato alcune criticità con riferimento all'applicazione degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in essa previsti all'articolo 2, comma 3, con particolare riferimento al rischio di un livellamento del punteggio tecnico e indirettamente alla preponderanza dell'elemento economico nella valutazione, criticità questa che rischia di vanificare l'onerosità dell'impegno richiesto per progettare, gestire e aggiudicare una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è molto più oneroso, in termini sia di tempo che di professionalità coinvolte. Inoltre il contenzioso pendente alla Corte Costituzionale con riguardo agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa definiti dall'articolo 2, comma 3, rende incerto l'esito delle procedure che nel frattempo si indicessero con i suddetti criteri. Per contro il ricorso al criterio del prezzo più basso determina un beneficio non soltanto in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara, ma anche in fase di esecuzione del contratto, soprattutto in termini di gestione dell'appalto e controllo degli impegni assunti in gara ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Inoltre al fine di garantire l'attendibilità e sostenibilità dei prezzi proposti in relazione allo specifico appalto, la facoltà di ricorrere al criterio del prezzo più basso fino alla soglia europea è stata accompagnata da una modifica adottata con DPP 11.12.2020 n. 16-29/Leg. che ha introdotto nel Regolamento attuativo della legge sui lavori pubblici l'art. 63 bis recante una disciplina specifica per la valutazione delle offerte anomale e della congruità del costo della manodopera attraverso la produzione in sede di gara delle analisi prezzi per elementi aggregati relativamente a ciascuna voce del computo metrico di progetto e ponendo in tal modo al concorrente l'obbligo di compilare ogni singolo prezzo unitario evidenziando le diverse componenti che concorrono alla sua formazione. Quanto sopra si propone di consentire all'amministrazione che la realizzazione dell'opera in appalto avvenga con le caratteristiche qualitative e quantitative predeterminate nel progetto e nei tempi prefissati, evitando al tempo stesso le distorsioni che potrebbero ingenerarsi in presenza di ribassi non ponderati, soprattutto con riguardo alla tutela del lavoro;

per le ragioni di cui sopra si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

richiamate inoltre le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provincia
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

valutato quindi di procedere, in tempi compatibili con la previsione di ultimazione degli stessi, all'affidamento delle forniture di cui alla voce B) del quadro economico, per l'importo di euro 168.000,00 (i.v.a esclusa), tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione come sopra indicati, a soggetti abilitati sugli stessi, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m. da formalizzare mediante scrittura privata informatica. Le modalità di affidamento sopra indicate in relazione all'importo e alla tipologia di forniture, consentono di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa. Si tratta di una procedura con un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto tra un numero ridotto di operatori economici. I requisiti di ammissione alla gara per le forniture in oggetto sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016 e s.m.;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., trattandosi di fornitura di strutture a composizione modulare che presentano caratteristiche standardizzate già definite compiutamente negli elaborati di progetto in ragione delle esigenze dell'amministrazione e della presenza sul mercato di prodotti le cui caratteristiche tecniche, funzionali, di dimensionamento sono comparabili e sovrapponibili e devono rispondere a specifica normativa circa l'utilizzo in sicurezza, al punto da rendere concretamente poco significativa l'introduzione di valutazioni tecniche riferite a caratteristiche migliorative dei prodotti;

dato atto che l'affidamento dei lavori e delle forniture in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/leg., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21.02.2020, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto e che il sottoscritto Dirigente ha approvato in data 3 febbraio 2021 la variante progettuale redatta in data gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. al fine di escludere la possibilità per l'impresa di subappaltare separatamente la fornitura dalla posa in opera delle singole lavorazioni, di che nel capitolato speciale d'appalto;

atteso che si ritiene di non prevedere l'obbligo di effettuazione di sopralluogo al fine della presentazione dell'offerta;

dato atto che non è prevista la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5 quater, della l.p. 2/2020 e s.m.;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306100 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le proprie note istruttorie di data 28.07.2020 prot. n. 163877 e di data 08.09.2020 prot. n. 197379, 29.01.2021 prot. n. 24326 e di data 03.02.2021 prot. n. 28274;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 12.10.2020 n. 230 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "ampliamento scuola secondaria di primo grado A. Fogazzaro p.ed. 664 c.c. Mattarello" - opera n. 5047, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 5.740.578,56;
2. di dare atto che la somma di euro 5.600.000,00 quale quota dello stanziamento dell'opera, si considera prenotata in sede di affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati: 19.12.2016 n. 52/89, 19.12.2016 n. 52/90, 19.12.2016 n. 52/91, 19.12.2016 n. 52/92 e 21.12.2016 n. 52/93, per un totale complessivo di euro 140.578,56 nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori e delle forniture secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D66B20002010003.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giorgio Bailoni

Trento, addì 17/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente	
N. 52/ 27	di data 17/02/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. FOGAZZARO" P.ED. 664 C.C. MATTARELLO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 5.740.578,56 - OPERA 5047. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 febbraio 2021